STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 12 febbraio 2013

Oggetto: Circolare n. 3/2013 del 12 febbraio 2013

Egregi Signori,

trasmettiamo la terza circolare dell'anno 2013.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **NUOVA RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI**
- **RIAPERTI I TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI**
- **IL LIMITE DI 5.000 EURO ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA**
- **LA COMUNICAZIONE DATI IVA ENTRO IL 28.02.2013**
- **LA TARES, ASPETTI GENERALI**
- **MODELLO CUPE 2013 ENTRO IL 28.02.2013**

OGGETTO: NUOVA RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI

Dal 12 agosto 2012, ad opera dell'art. 13-ter del D.L. n. 83/12 (introdotto in sede di conversione dalla L. n. 134 del 7/8/12) entrano in vigore le nuove disposizioni dettate in materia di responsabilità solidale negli appalti. In particolare, in caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:

- nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto;
- del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- del versamento dell'Iva dovuta dal subappaltatore all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal medesimo subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione del responsabile fiscale del CAF (art. 35, co. 1, D.Lgs. n. 241/97) o di un consulente del lavoro o commercialista (art. 3, co. 3, DPR n. 322/98).

L'appaltatore ha il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. In pratica, il subappaltatore ha tutto l'interesse a consegnare tempestivamente all'appaltatore tutta la documentazione comprovante il corretto versamento delle ritenute fiscali e dell'Iva, al fine di ottenere, in tal modo, il pagamento del corrispettivo pattuito da parte dell'appaltatore.

Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. In altre parole, l'appaltatore avrà direttamente notizia degli importi che gli vengono richiesti in qualità di responsabile in solido e potrà difendersi nei modi e nei termini di legge.

RAPPORTI TRA COMMITTENTE E APPALTATORE

Al committente dell'appalto viene assegnata una funzione di "controllo" che, se non osservata, risulta passibile di pesanti sanzioni.
In particolare viene previsto che:

- il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti previsti in precedenza (versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto), scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli

eventuali subappaltatori;
- il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore, il quale dovrà quindi presentare al committente la documentazione comprovante la corretta esecuzione dei versamenti erariali sia propri che degli eventuali subappaltatori.

A questo punto il committente, una volta ottenuta la predetta documentazione, potrà effettuare i pagamenti del corrispettivo pattuito senza incorrere in sanzioni.

Sanzioni a carico del committente

L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €5.000 a €200.000, se gli adempimenti di cui sopra (versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto) non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Anziché estendere la responsabilità solidale anche al committente, il legislatore ha previsto a carico di quest'ultimo pesanti sanzioni che, probabilmente, lo indurranno a verificare la corretta esecuzione dei versamenti all'erario da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

Le disposizioni in esame si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi (quindi, sia privati che pubblici) conclusi, da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini Iva e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt.73 (soggetti IRES) e 74 (Stato ed enti pubblici) del Tuir.
Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, co. 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 163/06.

ULTIMI CHIARIMENTI

Nei giorni scorsi, l'Agenzia delle entrate, è intervenuta con la circolare n. 40/E, precisando che:

a) poiché una delle questioni maggiormente avvertite attiene all'individuazione del momento a partire dal quale il committente/appaltatore è tenuto, in forza delle nuove disposizioni, a verificare che gli adempimenti fiscali - consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto/subappalto - scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore/subappaltatore, le disposizioni in esame trovano applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012. Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico dell'appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, la relativa certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012, in

relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012;

b) siccome la disposizione in esame prevede che l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata anche attraverso l'asseverazione di un responsabile del CAF o di un soggetto abilitato (commercialista o consulente del lavoro), si può ammettere il ricorso ad ulteriori forme di documentazione idonee a tale fine. In particolare, risulta valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla normativa in parola. Nello specifico la dichiarazione sostitutiva dovrà contenere:
   1. il periodo nel quale l'Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'Iva per cassa oppure la disciplina del reverse charge;
   2. il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
   3. gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'Iva e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
   4. l'affermazione che l'Iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

Ciò posto, al fine di agevolare i Clienti in indirizzo nella predisposizione di un fac-simile di dichiarazione sostitutiva da inviare ai propri subappaltatori, si propone il seguente modello che, beninteso, potrà essere integrato dal Cliente come meglio ritiene.

FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SUBAPPALTATORE 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 2 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____ assegnatario del c.f. _____, in qualità di legale rappresentante del/la_____con sede in _____
P.Iva:_____ e
CF _____ in qualità di subappaltatore/rice del contratto di_____, stipulato in data_____,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

D I C H I A R A

a) che il/la _____, subappaltatore/rice ha correttamente effettuato e versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto di cui sopra, e che sono confluite nei versamenti di cui ai punti successivi.
b) che nel periodo _____, sono state versate ovvero che saranno versate nel corretto periodo di competenza, mediante scomputo totale ovvero parziale, le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente per un importo pari ad euro _____,
c) che con riferimento ai versamenti delle ritenute d'acconto non scomputate totalmente ovvero parzialmente di seguito si riportano gli estremi dei modelli F24:

progr.	Data pagamento	Periodo di riferimento	Importo versato	Quietanzata da
	Totale			

d) che il/la _____, subappaltatore/rice ha correttamente registrato ai fini IVA le fatture riferite al contratto di cui sopra, comprendendole nella liquidazione IVA del periodo di competenza (che sono confluite nei versamenti effettuati ovvero confluiranno nei successivi versamenti). Di seguito il dettaglio delle fatture:
- fatt. n. _____ del_____ per IVA _____
- fatt. n. _____ del_____ per IVA _____
- fatt. n. _____ del_____ per IVA _____
- fatt. n. _____ del_____ per IVA _____

i modelli F24 con cui è stata versata o compensata l'IVA delle fatture sopra riportate sono i seguenti

progr.	Data pagamento	Periodo di riferimento	Importo versato	Quietanzata da
	Totale			

Si allega:
- copia dei suddetti Modelli F224 debitamente quietanzati
- Copia documento di identità

Luogo e data _____

Il Dichiarante

_____

OGGETTO: RIAPERTI I TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

La finanziaria 2013 ha riaperto i termini per la **rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2013.** Si tratta dell'ennesima "proroga" di una procedura che ormai è conosciuta agli operatori, dato che è stata introdotta la prima volta nel lontano 2001 ed è stata poi riproposta più volte nel tempo.

La rivalutazione permette di ridurre o annullare la plusvalenza tassabile in caso di cessione dei beni, e per perfezionarla occorre:

- far **redigere entro il 30.06.2013 una perizia di stima giurata** dei beni che si intendono rivalutare;
- **versare l'imposta sostitutiva** entro il 1° luglio 2013 (in quanto il 30.06 cade di domenica) in un'unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo.

La rivalutazione prevista dalla finanziaria 2013, anche se la norma non lo cita espressamente, eredita il vantaggio acquisito dalla precedente procedura (Decreto sviluppo 2011), con la quale è stata introdotta la **possibilità di scomputare dalla nuova imposta dovuta, quella già versata per le precedenti rivalutazioni** relative agli stessi beni.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI ALL'1.1.2013		
BENI OGGETTO DI RIVALUTAZIONE	Possono essere oggetto di rivalutazione: ♦ i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2013 a titolo di: ✓ **proprietà;** ✓ **usufrutto;** ✓ **superficie;** ✓ **enfiteusi;** ♦ le partecipazioni in società non quotate possedute al 1° gennaio 2013 a titolo di: ✓ **proprietà;** ✓ **usufrutto.**	
SOGGETTI INTERESSATI	Possono fruire della rivalutazione in esame i **contribuenti che, in caso di cessione, realizzerebbero potenzialmente un reddito diverso** di cui agli artt. 67 del Tuir, quindi, **al di fuori del regime di impresa.** Si tratta, quindi, dei seguenti soggetti:	
	PERSONE FISICHE RESIDENTI	per le operazioni estranee all'esercizio d'impresa
	SOCIETÀ SEMPLICI ED EQUIPARATE RESIDENTI	quali, ad esempio, le associazioni professionali

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td>ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI</td><td>per attività non in regime di impresa</td></tr>
<tr><td>SOGGETTI NON RESIDENTI</td><td>per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.</td></tr>
<tr><td colspan="2">La precedente rivalutazione, operata dal D.l. 70/2011, era stata estesa anche alle società di capitali i cui beni erano stati oggetto di misure cautelari per il periodo di applicazione della normativa sulla rivalutazione, e che al 1° luglio avevano riacquistato la piena proprietà di tali beni, in base ad un giudicato favorevole.
In base al testo della finanziaria 2013, si ritiene che tale caso non possa essere applicato alla nuova rivalutazione all’1.1.2013, in quanto la disposizione fa espresso riferimento alla precedente rivalutazione all’1.7.2011.</td></tr>
<tr><td>LA PERIZIA GIURATA DI STIMA</td><td colspan="2">La perizia di stima può essere predisposta da soggetti diversi a seconda del bene da rivalutare:
♦ per le partecipazioni, dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori legali dei conti, periti iscritti alla CCIAA ex RD n. 2011/34;
♦ per i terreni, ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario e perito industriale edile, perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34.
Per l’asseverazione le perizie possono essere presentate presso la cancelleria del tribunale, presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai.
In caso di rivalutazione di una partecipazione:
♦ la perizia deve essere riferita all’intero patrimonio sociale. Il valore della partecipazione all’1.1.2013 va individuato avendo riguardo alla frazione di patrimonio netto della società/associazione;
♦ il costo della perizia:
✓ è deducibile dal reddito d’impresa della società in quote costanti nell’esercizio e nei 4 successivi, qualora la perizia sia stata predisposta per conto della società;
✓ incrementa il costo rivalutato se la perizia è stata predisposta per conto dei soci.
In caso di rivalutazione di un terreno il costo della perizia può essere portato ad incremento del costo rivalutato, qualora effettivamente sostenuto e rimasto a carico del contribuente.</td></tr>
<tr><td>VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA</td><td colspan="2">L’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare è rimasta fissata nelle seguenti misure:</td></tr>
</table>

	4%	♦ **Terreni** edificabili e terreni con destinazione agricola ♦ **Partecipazioni qualificate**
	2%	♦ **Partecipazioni NON qualificate**
	Tale aliquota deve essere, poi, **applicata all'intero valore del terreno o della partecipazione come risultante dalla perizia di stima**. L'imposta sostitutiva deve essere versata: ♦ in un'unica soluzione, entro il 30.06.2013 (che slitta al 1° luglio in quanto il 30.06.2013 cade di domenica); ♦ **in 3 rate annuali** di uguale importo alle seguenti scadenze: ✓ **1a rata entro il 30.06.2013 (che slitta al 2 luglio);** ✓ **2a rata entro il 30.06.2014 + interessi 3% annui;** ✓ **3a rata entro il 30.06.2015 + interessi 3% annui.** Nella circolare 47/E/2011 l'Agenzia ha chiarito che: ♦ il versamento dell'intera imposta o della prima rata perfeziona la rivalutazione e il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza. Se il versamento viene effettuato oltre il termine previsto dalla norma, il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini del calcolo della plusvalenza. In tali casi il contribuente potrà richiedere il rimborso dell'imposta versata; ♦ **se il contribuente**, al momento della determinazione della plusvalenza, **non tiene conto del valore rivalutato, non ha diritto al rimborso** di quanto versato **ed è obbligato**, in caso di scelta di pagamento rateale, **a corrispondere le rate successive;** ♦ **se** il contribuente **non versa entro le scadenze previste le rate annuali successive alla 1ª,** gli **effetti** della **rivalutazione** s'intendono **comunque realizzati** e gli importi non pagati verranno iscritti a ruolo. Per il versamento dell'imposta sostitutiva mediante **modello F24**, restano validi gli stessi **codici tributo** già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni, ossia:	
	"**8055**"	**PARTECIPAZIONI**
	"**8056**"	**TERRENI**
	Come **anno di riferimento,** nel modello F24, deve essere indicato l'anno **"2013".**	
LO SCOMPUTO E IL RIMBORSO	Un **soggetto che ha già rivalutato in passato** un terreno o una partecipazione e che ne è ancora in suo possesso, potrebbe avere **interesse ad effettuare una nuova rivalutazione**. Il **Decreto Sviluppo 2011** ha previsto la possibilità di **scomputare dall'importo dovuto quanto versato con la precedente rivalutazione.** Inoltre **non è richiesto nemmeno il versamento delle rate ancora**	

	pendenti della precedente procedura di rivalutazione. Anche se l'attuale norma non richiama espressamente quanto disposto dalla lettera ee) del comma 2 dell'art. 7 del D.l. 70/2011, secondo cui era possibile compensare la nuova imposta sostitutiva con quella già versata in passato in occasione di una precedente rivalutazione, **si ritiene che il principio della compensazione possa valere anche per** quest'ultima procedura di **rivalutazione prevista dalla finanziaria 2013.** L'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 47/E ha evidenziato che **il nuovo valore rivalutato** del terreno/partecipazione **può essere inferiore a quello risultante dalla perizia** relativa alla **precedente rivalutazione**, come peraltro già chiarito nella Risoluzione 22.10.2010, n. 111/E. In tal caso è possibile: ♦ **scomputare** dall'imposta dovuta sulla nuova rivalutazione (all'1.1.2013) **quanto versato per la precedente rivalutazione fino a concorrenza della stessa;** ♦ **versare l'imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione** (all'1.1.2013) **e richiedere a rimborso la precedente.** Considerato che l'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 47/E ha precisato che *"l'importo del rimborso non può essere superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata"*, **scomputando dalla nuova imposta quanto versato in precedenza l'eccedenza** (la maggior imposta versata con riferimento alla precedente rivalutazione) **non risulta rimborsabile**. In alternativa il contribuente può presentare **l'istanza di rimborso** dell'imposta sostitutiva versata in passato – qualora non sia scomputata da quella dovuta in base alla nuova rivalutazione –**entro 48 mesi dalla data del versamento** dell'intera **imposta**, o della prima rata, **relativa all'ultima rivalutazione effettuata.**

OGGETTO: IL LIMITE DI 5.000 EURO ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

Il contribuente che intende **utilizzare in compensazione il credito Iva 2012 per importi superiori a € 5.000** deve **attendere** il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della **dichiarazione Iva** relativa a tale anno (**modello IVA 2013**, da poco approvato, da presentare entro il 30.09.2013).

E' l'effetto delle nuove restrizioni in tema di utilizzo in compensazione del credito IVA introdotte nel 2012 dal D.L. n. 16/2012 (Decreto semplificazioni fiscali). Le nuove regole sono entrate in vigore dal 1° aprile 2012, ma, considerato che a tale data molte dichiarazioni IVA (relative al 2011) erano già state presentate, il primo vero "test" della riduzione del limite a 5.000 euro si avrà relativamente all'utilizzo in compensazione del **credito IVA 2012** e al **modello IVA 2013** (periodo d'imposta 2012), da poco disponibile nella sua versione definitiva approvata dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio scorso.

Esiste, comunque, la possibilità di **anticipare il momento della compensazione presentando la dichiarazione Iva autonoma** a partire **dal 1° febbraio 2013**.

In tal modo, sarà possibile utilizzare in compensazione il credito IVA già a partire dal 16 marzo 2013.

Presentando la **dichiarazione Iva entro febbraio**, inoltre, si è **esonerati dall'obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati Iva**.

NUOVE REGOLE SULLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA	
LE VECCHIE REGOLE (art. 10, D.L. n. 78/2009)	La Manovra estiva 2009 (**D.L. n. 78/2009**), all'art. 10, aveva introdotto alcune **restrizioni** in tema di **compensazione "orizzontale" del credito IVA annuale o trimestrale** con altre imposte e contributi, con la finalità di contrastare gli utilizzi di crediti inesistenti. È con la presentazione della dichiarazione Iva, infatti, che matura la **certezza** della presenza del **credito.** In particolare, il D.L. n. 78/2009 aveva stabilito che, **dal 1° gennaio 2010:** ♦ i crediti IVA **fino a € 10.000**, potevano essere **compensati liberamente** anche dal 1° gennaio; ♦ i crediti IVA **superiori a € 10.000**, potevano essere **compensati** solo a partire **dal giorno 16 del mese successivo a** quello di **presentazione** della **dichiarazione annuale o** dell'**istanza di rimborso trimestrale infrannuale;** ♦ i crediti IVA **superiori a € 15.000**, per poter essere compensati, dovevano **anche** essere accompagnati da: ✓ **visto di conformità** rilasciato da soggetti abilitati (responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf-Imprese, dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, periti ed esperti tributari); ✓ **in alternativa**, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il **controllo contabile**, **sottoscrizione** da parte dei **revisori contabili**. La **compensazione** di un **credito IVA superiore a € 10.000**, inoltre, non poteva più avvenire tramite home banking o remote banking, ma **solo con Entratel o Fisconline**, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
LE NUOVE REGOLE (art. 8, D.L. n. 16/2012)	Il **Decreto semplificazioni fiscali** (D.L. n. 16/2012), ha previsto un'ulteriore restrizione delle regole di compensazione dei crediti IVA, **abbassando da € 10.000 a € 5.000 la soglia** oltre la quale è possibile utilizzare in compensazione il credito IVA solo dopo aver presentato la dichiarazione IVA relativa a quell'anno. **Resta fermo**, invece, il **limite di € 15.000**, otre il quale è richiesto anche il rilascio del **visto di conformità**, e resta fermo **anche il limite massimo di credito IVA utilizzabile in compensazione pari a € 516.456,90** (il D.L. n. 79/2009 ha previsto la possibilità di aumentare quest'ultimo limite a € 700.000, ma ad oggi non è ancora stata data attuazione a tale misura). Come previsto con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16.03.2012, le nuove regole stabilite dal D.L. n. 16/2012 sono applicabili alle **compensazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2012.** In base alle nuove regole, quindi: ♦ i crediti IVA **fino a € 5.000**, possono essere compensati

	liberamente anche dal 1° gennaio; ♦ i crediti IVA **superiori a € 5.000**, possono essere compensati solo a partire **dal giorno 16 del mese successivo a** quello di **presentazione** della **dichiarazione annuale** ovvero dell'**istanza di rimborso** trimestrale infrannuale; ♦ i crediti IVA **superiori a € 15.000** (e fino, naturalmente, al limite massimo compensabile di € 516.456,90), per poter essere compensati, devono **anche** essere accompagnati da: ✓ **visto di conformità** rilasciato da soggetti abilitati; ✓ in alternativa, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il **controllo contabile**, **sottoscrizione** da parte dei **revisori contabili**.
SANZIONI	In merito al regime sanzionatorio si deve fare riferimento a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 1/E del 15.01.2010. In particolare, è applicabile la **sanzione del 30% del credito indebitamente compensato**, prevista nel caso di omesso versamento ex art. 13, D. Lgs. n. 471/97, alle seguenti fattispecie: ♦ compensazione **di crediti di ammontare** superiore a € 5.000**,** senza **che sia stata presentata preventivamente la** dichiarazione IVA annuale**;** ♦ compensazione **di crediti di ammontare** superiore a € 15.000**,** senza **che sia stato apposto il** visto di conformità **sulla dichiarazione.**
I VANTAGGI DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IVA IN VIA AUTONOMA ENTRO FEBBRAIO	Il contribuente che intenda utilizzare in compensazione un credito IVA superiore a 5.000 euro, **se** presenta la **dichiarazione IVA 2013 entro il mese di febbraio**, potrà effettuare la **compensazione già dal 16 marzo 2013**. A tal fine, il legislatore ha previsto che i contribuenti che abbiano interesse ad **"anticipare" il momento della compensazione** potranno sempre e comunque (anche chi presenta normalmente la dichiarazione IVA in forma unificata) presentare la **dichiarazione IVA in forma autonoma dal 1° febbraio.** L'art. 8-bis, comma 2, D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal D.L. n. 78/2009, prevede che i contribuenti che presentano la **dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio** sono **esonerati** dall'obbligo di presentazione della **comunicazione annuale dati IVA**. Di conseguenza, il contribuente che presenta la **dichiarazione IVA 2013 dal 1° al 28 febbraio 2013,** oltre ad avere il **vantaggio** di poter eventualmente utilizzare in **compensazione** un credito IVA superiore a 5.000 euro **già dal 16 marzo 2013**, otterrà anche l'ulteriore vantaggio dell'**esonero dall'obbligo di comunicazione annuale dati IVA.**

OGGETTO: LA COMUNICAZIONE DATI IVA ENTRO IL 28.02.2013

Ad integrazione della precedente circolare inviata ricordiamo che come ogni anno i soggetti Iva devono presentare **entro il mese di febbraio** la **Comunicazione dati Iva** nella quale andranno indicate le liquidazioni periodiche relative all'anno precedente, al fine di determinare l'Iva a debito o a credito.

La scadenza per quest'anno è il 28 febbraio 2013.

Con il provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2013 sono state **approvate le nuove istruzioni per la compilazione del modello**, per adeguarle alla nuova normativa vigente a seguito dell'introduzione del nuovo regime dei minimi (art. 27 del D.l. 98/2011).

Il modello e le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica, invece, **rimangono invariate** rispetto a quelle dell'anno scorso.

COMUNICAZIONE DATI IVA PERIODO D'IMPOSTA 2012	
CONTRIBUENTI OBBLIGATI	Con la Comunicazione annuale dati Iva, **il contribuente comunica** i **dati contabili riepilogativi** delle **operazioni effettuate nell'anno solare precedente** a quello di presentazione. Sono **obbligati** alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA, in linea generale, tutti **i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA**, indipendentemente dal fatto che nel 2012: ♦ abbiano effettuato o meno operazioni imponibili; ♦ ovvero fossero tenuti alla liquidazione periodica dell'imposta.
CONTRIBUENTI ESONERATI	I contribuenti che nel 2012: ♦ hanno registrato esclusivamente **operazioni esenti ex art. 10**, DPR n. 633/72; ♦ **sono dispensati dagli adempimenti IVA** ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 **e hanno effettuato soltanto operazioni esenti;** ancorché siano tenuti alla presentazione del mod. IVA 2013 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72. Non sono esonerati i soggetti che hanno registrato operazioni intraUE ex art. 48, comma 2, DL n. 331/93 ovvero che hanno effettuato acquisti per i quali l'IVA è dovuta dall'acquirente (ad esempio, acquisti di oro e argento puro, rottami, ecc.);i soggetti titolari di partita Iva che per l'anno 2011 abbiano effettuato **esclusivamente operazioni esenti**;
	I **produttori agricoli** che nel 2012 hanno realizzato un **volume** d'**affari non superiore** a **7.000 Euro,** quindi in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del D.p.r. 633/72;

	Gli **esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi**, ed altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72, **esonerati dagli adempimenti IVA** ex art. 74, comma 6 e **che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari**;
	Le **imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda** e che nel 2012 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;
	I **soggetti passivi UE che nel 2012** nell'ipotesi ex art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, **hanno effettuato in Italia solo operazioni** non imponibili, esenti, non soggette o comunque **senza obbligo di pagamento dell'IVA**;
	I **soggetti** che hanno esercitato l'**opzione** per l'applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991 (**regime speciale** delle **associazioni sportive dilettantistiche**) esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
	I **soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea** non identificati in ambito comunitario, che si sono **identificati ai fini IVA in Italia per** l'assolvimento degli adempimenti relativi ai **servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta** domiciliati o residenti **in Italia o in altro Stato membro**;
	I soggetti di cui all'art. 74 del TUIR, ossia: ♦ gli organi e le amministrazioni dello Stato; ♦ i comuni; ♦ i consorzi tra enti locali; ♦ le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi; ♦ le comunità montane; ♦ le province e le regioni; ♦ gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali; ♦ gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
	I soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
	Le persone fisiche che nel 2012 hanno avuto un **volume d'affari ≤ 25.000 Euro anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale**;
	I contribuenti che si avvalgono del "**nuovo" regime dei minimi** ex

	art. 27 commi 1 e 2 del DL n. 98/2011
	I contribuenti che presentano la **dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio[1].** La presentazione del mod. IVA 2013 entro il 28.2.2013, consente non solo l'esonero dalla Comunicazione dati IVA relativa al 2012 ma anche la possibilità di utilizzare il credito IVA 2012 in compensazione a decorrere dal 18.3.2013 (il 16.3 cade di sabato).
CONTENUTO DEL MODELLO	Il modello di Comunicazione è formato da **3 sezioni**, oltre allo spazio riservato alla firma e all'impegno alla presentazione telematica. Nella **sezione I**, denominata *"Dati Generali"*, devono essere esposti: ♦ l'anno solare cui si riferisce la comunicazione; ♦ il **numero** di **partita Iva** del soggetto d'imposta; ♦ il **codice attività** del soggetto d'imposta, **svolto in via prevalente** e desunto dalla classificazione delle attività economiche Ateco 2007, vigente al momento della presentazione del modello. L'**ultima parte della prima sezione** deve essere compilata solo nel caso in cui il dichiarante, e quindi colui che sottoscrive la dichiarazione, sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione. Nella **sezione II**, "Dati relativi alle operazioni effettuate", va riportato l'ammontare delle **operazioni effettuate nel 2012**, al netto dell'Iva, soggette a registrazione, indipendentemente dalle modalità di liquidazione. In corrispondenza del **rigo CD1** si indica: ♦ al **campo 1** il **totale delle operazioni attive**, al netto dell'Iva, interne, intracomunitarie e di esportazione **comprese le operazioni ad esigibilità differita**, rilevanti ai fini IV), annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti, per le quali il contribuente abbia optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36-bis; ♦ al **campo 2** gli importi relativi ad **operazioni non imponibili** ex artt. 8, 8-bis, 9 ecc … già incluse al campo 1; ♦ al **campo 3** gli importi relativi ad **operazioni esenti** già incluse al campo 1; ♦ al **campo 4** le **cessioni UE di beni** ex art. 41 del D.l. 331/93 già incluse al campo 1, mentre non devono essere indicati gli acquisti intracomunitari; ♦ al **campo 5** le **cessioni di beni strumentali** già ricomprese nei

[1] A questo proposito si ricorda che con la Circolare n. 1/E del 25.01.2011, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito iva annuale, tutti i contribuenti Iva, se vogliono, possono presentare la dichiarazione Iva in via autonoma entro febbraio, evitando così l'ulteriore adempimento della Comunicazione dati Iva.

campi precedenti.

Al **rigo CD2** vanno riportate le operazioni passive, e in particolare:

- al **campo 1** il **totale**, al netto dell'Iva, **acquisti e** delle **importazioni**, rilevanti ai fini dell'imposta, **compresi gli acquisti ad esigibilità differita**, relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, annotate o soggette a registrazione nell'anno di riferimento sul registro degli acquisti (di cui all'art. 25 del DPR 633/72) o su altri registri previsti dalle disposizioni riguardanti particolari regimi
- al **campo 2** gli **acquisti non imponibili** già compresi nel campo 1, esclusi gli acquisti intracomunitari non imponibili che vanno indicati al campo 4;
- al **campo 3** gli **acquisti esenti**, le importazioni non soggette ad Iva e le importazioni di oro da investimenti, già indicati al campo 1. Non vanno esposti gli acquisti intracomunitari esenti, che vanno indicati al campo 4;
- al **campo 4** gli **acquisti intracomunitari di beni** già compresi nel campo 1;
- al **campo 5** gli **acquisti di beni strumentali** già indicati nei campi precedenti.

Al **rigo CD3** va indicato l'ammontare delle **importazioni per le quali l'Iva non è stata versata in Dogana**, ma assolta con l'annotazione della bolletta doganale nel registro delle fatture emesse/corrispettivi nonché in quello degli acquisti (importazioni di materiale d'oro, semilavorati in oro e argento puro, rottami e altri materiali di recupero).

Nella **sezione III** intitolata "Determinazione dell'Iva dovuta o a credito", si indicano:

- al rigo **CD4** l'Iva esigibile relativa alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa alle operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel periodo di competenza;
- al rigo **CD5** l'Iva detraibile relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento;
- al rigo **CD6** l'Iva dovuta (campo 1) risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai righi CD4 e CD5, o a credito (campo 2) risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai righi CD5 e CD4.

Gli importi da riportare nel modello di Comunicazione **devono essere espressi in unità di euro**, arrotondando l'importo per eccesso, se la frazione decimale è ≥ a 50 centesimi, o per difetto in caso contrario.

TERMINI PER L'INVIO	La comunicazione annuale dati IVA 2013 relativa al periodo d'imposta 2012 deve essere inviata **telematicamente entro il 28.02.2013:** ♦ direttamente **dal contribuente** attraverso il servizio: ✓ Entratel; ✓ Fisconline**;** ♦ tramite **intermediari abilitati**.
SANZIONI	Non avendo natura dichiarativa l'**omissione** della comunicazione **ovvero** l'invio della stessa con **dati incompleti o errati,** comporta l'applicazione della **sanzione da € 258 a € 2.065.** In caso di **dati incompleti o inesatti** riportati nella comunicazione IVA, **non è possibile** la loro integrazione o rettifica ricorrendo **all'istituto del ravvedimento operoso**: i **dati corretti** dovranno essere riportati **in sede di dichiarazione annuale IVA**.

OGGETTO: LA TARES, ASPETTI GENERALI

Dal 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la TARES, il **nuovo tributo comunale** sui **rifiuti e** sui **servizi** che **nell'ottica della semplificazione sostituisce i precedenti** prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani **TIA1** (tariffa di igiene ambientale ex art. 49 d.lgs. 22/1997) , **TIA2** (tariffa ambientale integrata ex art. 238 d.lgs. 152/2006), **e TARSU** (tariffa sui rifiuti solidi urbani ex d.lgs. 507/1993).

La nuova imposta, prevista inizialmente con lo schema del d.lgs. correttivo del federalismo fiscale, di fatto introdotta con il Decreto salva Italia (art. 14 del D.l. 201/2011) è già stata modificata due volte: prima con la Finanziaria 2013 (L. 228/2012), poi con la conversione in legge del D.l. 1/2013 che ha posticipato il primo versamento a luglio, anziché ad aprile.

Secondo la stampa specializzata la proroga di luglio è legata all'appuntamento elettorale e alla possibilità per il nuovo Governo di rivedere l'impianto della Tares. È doveroso segnalare, tuttavia, che per evitare problemi di liquidità ai Comuni e alle imprese interessate, che incasserebbero le prime entrate solo a settembre-ottobre 2013, il governo sembra pronto ad anticipare nuovamente la prima rata del tributo ad aprile o maggio.

TARES, LA NUOVA IMPOSTA SUI RIFIUTI	
AMBITO DI APPLICAZIONE	**La TARES va versata al Comune nel cui territorio insiste**, interamente o prevalentemente, **la superficie degli immobili** assoggettati al tributo. **Sono tenuti al pagamento** del tributo tutti (persone fisiche e giuridiche) **coloro che**: ♦ possiedono; ♦ occupano; ♦ o detengono; a qualsiasi titolo **locali o aree scoperte** a qualsiasi uso adibiti "***suscettibili di produrre rifiuti urbani***" (pertanto indipendentemente dall'effettiva produzione dei rifiuti). **Se l'immobile è occupato** (in locazione o comodato) **per una durata non superiore a 6 mesi** nell'arco dell'anno solare**, anche non continuativi**, **il soggetto passivo è solo il possessore dell'immobile** (a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie). Sono escluse dal pagamento le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Sono inoltre esclusi dal pagamento coloro che gestiscono rifiuti speciali e che già provvedono allo smaltimento diretto a quella tipologia di rifiuti.

	Sono tenuti in solido al pagamento i componenti del medesimo nucleo familiare che occupano o detengono in comune i locali o le aree scoperte. **Per i locali in multiproprietà** e per i centri commerciali integrati, **il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento** dovuto **per le parti ad uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori**, rimanendo salvi nei loro confronti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
LA DETERMINAZIONE DELLA TARES	**La Tares è corrisposta sulla base di una tariffa**, rapportata ad anno solare e **commisurata in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,** in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte sulla base dei criteri determinati con il Regolamento ex DPR n. 158/99. La base imponibile su cui calcolare l'imposta è la superficie dell'immobile, tuttavia poiché la superficie catastale è un dato che non è disponibile per tutti gli immobili, la finanziaria 2013 ha previsto che finché non ci sarà **l'aggiornamento del Catasto** (come indicato al comma 9-bis del D.l. 201/2011), **la superficie** da prendere come base di riferimento è quella **calpestabile**. Viene così rinviato il sistema di calcolo ancorato all'80% della superficie catastale, previsto inizialmente dal decreto salva Italia. La superficie calpestabile di riferimento è quella **già acquisita dagli enti locali con le dichiarazioni dei contribuenti o tramite accertamento** fini della TARSU/TIA/TIA 2. Per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D ed E, nonché delle aree scoperte, la base imponibile soggetta al tributo è data dalla superficie calpestabile, determinata dalla sommatoria dei singoli vani.
TARIFFA E MAGGIORAZIONE	Il nuovo tributo è composto da due elementi: ♦ la tariffa, destinata a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento; ♦ la maggiorazione, finalizzata alla copertura dei servizi indivisibili del Comune. Il Comune **nel determinare la tariffa** deve considerare queste **due quote**: ♦ **quota fissa** finalizzata alla copertura dei costi fissi del servizio di gestione dei rifiuti e in particolare dei costi degli investimenti e degli ammortamenti; ♦ e da una **quota variabile** rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo tale che sia assicurata la copertura totale dei costi di esercizio e dei costi d'investimento.

	Proprio per coprire i costi concernenti i servizi indivisibili, **alla tariffa si applica una maggiorazione di tariffa pari allo 0,30 per metro quadrato** che potrà aumentare, con apposita delibera consigliare, fino a € 0,40 differenziandola anche in relazione alla tipologia e all'ubicazione dell'immobile.
RIDUZIONI DI TARIFFA	**Con regolamento il Comune può prevedere riduzioni tariffarie** nella misura **massima del 30% del tributo dovuto** nel caso di: ♦ abitazioni con unico occupante; ♦ abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; ♦ locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; ♦ abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero; ♦ fabbricati rurali ad uso abitativo. Sono previste anche **riduzioni di tariffa obbligatorie**, da inserire nel regolamento comunale: ♦ raccolta differenziata delle utenze domestiche; ♦ rifiuti avviati al recupero da parte dello stesso produttore. In questo caso si applica un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero; ♦ zone in cui non è stato attivato il servizio di raccolta. In tal caso la Tares è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita; ♦ mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti. In tal caso l'importo massimo del tributo è pari al 20% della tariffa ordinaria; ♦ effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti in grave violazione della disciplina di riferimento. In tal caso l'importo massimo del tributo è pari al 20% della tariffa ordinaria; ♦ interruzione del servizio per motivi sindacali. In tal caso l'importo massimo del tributo è pari al 20% della tariffa ordinaria; ♦ interruzione del servizio per imprevedibili impedimenti organizzativi che determinino una situazione dalla quale possa derivare un danno o un pericolo di danno alle persone o all'ambiente, debitamente riconosciuto dall'autorità sanitaria. In tal caso l'importo massimo del tributo è pari al 20% della tariffa ordinaria.
MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO	**La TARES** va **versata esclusivamente al Comune** tramite il **mod. F24 o apposito bollettino** di c/c postale.

	Il pagamento è dilazionato nell'anno **in 4 rate trimestrali** scadenti nei mesi di **gennaio, aprile, luglio e ottobre**. Il Comune può però modificare sia la scadenza sia il numero delle rate. È consentito il pagamento in un'**unica soluzione entro** il mese di **giugno di ciascun anno.** **Per il 2013** è prevista una **disciplina transitoria**: ♦ la **prima rata** è **posticipata a luglio** (secondo l'ultima modifica intervenuta con la conversione in legge del D.l. 1/2013), salva la facoltà del Comune di posticipare ulteriormente tale termine; ♦ fino alla determinazione delle tariffe, **le rate sono** determinate in acconto e **commisurate all'importo versato nel 2012** per la TARSU/TIA/TIA2; ♦ per gli immobili "occupati" dall'1.1.2013 le rate vanno determinate con riferimento alle tariffe TARSU/TIA/TIA 2 applicate dal Comune nel 2012; ♦ il **pagamento a conguaglio** sulle rate versate in acconto "è effettuato **con la rata successiva alla determinazione delle tariffe**"; ♦ il pagamento della maggiorazione è effettuato considerando la misura di €. 0,30 per mq alla scadenza delle prime 3 rate contestualmente al versamento della TARES o della tariffa (senza applicazione di sanzioni ed interessi). Il conguaglio a seguito dell'eventuale incremento della maggiorazione fino a € 0,40 è effettuato in sede di versamento dell'ultima rata.
DICHIARAZIONE TARES	Per la TARES è stato previsto anche l'**obbligo di presentazione di una dichiarazione** i cui termini e modalità saranno stabilite dal Comune. La dichiarazione **avrà effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati** dichiarati **cui consegua un diverso ammontare del tributo**; in tal caso, la dichiarazione andrà presentata entro il termine stabilito dal Comune nel relativo Regolamento. A seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2013, nella Dichiarazione TARES, relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, vanno obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico e l'interno se esistente.
SANZIONI	In caso di **omesso/insufficiente versamento del tributo** si applica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 471, in base al quale: ♦ **se il versamento è tardivamente eseguito entro 14 giorni** dalla scadenza, si applica la sanzione del **2% per ogni giorno di ritardo** (previsione introdotta dall'articolo 23, comma 31, del decreto legge n. 98 del 2011);

	♦ **se il versamento è tardivamente eseguito oltre 14 giorni** dalla scadenza e in caso di omissione o insufficienza del versamento, si applica **la sanzione del 30%** del tributo tardivamente versato o non versato; In caso di **omessa presentazione della dichiarazione**, si applica la **sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato**, con un minimo di € 50. In caso di **infedele dichiarazione**, si applica la **sanzione dal 50% al 100 % del tributo non versato**, con un minimo di 50 €. Le sanzioni sopra indicate relative alla dichiarazione (commi 40 e 41 dell'art. 14 del D.l. 201/2011) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. In caso di **mancata, incompleta o infedele risposta al questionario** di cui al comma 37 art. 14 del D.l. 201/2011, **entro** il termine di **60 giorni dalla notifica dello stesso**, si applica la **sanzione da € 100 a € 500**. Resta in ogni caso, nella discrezionalità del Comune, deliberare mediante un proprio regolamento delle circostanze attenuanti o esimenti sempre nel rispetto della normativa statale.

OGGETTO: MODELLO CUPE ENTRO IL 28.02.2013

Entro il prossimo **28.02.2013 i soggetti IRES che nel 2012 hanno corrisposto utili o proventi** ad essi equiparati, **devono rilasciare** ai soggetti che li hanno percepiti, l'apposito **modello di certificazione** chiamato CUPE, secondo la nuova versione approvata con Provvedimento direttoriale del 07.01.2013.

Le **modifiche** apportate al modello si sono rese **necessarie** a seguito della **riforma della tassazione dei redditi di natura finanziaria** in vigore dal 2012, che ha previsto **l'unificazione al 20%** delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate:

- sugli **utili e** altri **proventi** equiparati **percepiti dai soggetti non residenti** nel territorio dello Stato (prima era 27%), diversi dalle società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati Ue/See[2] inclusi nella "white list", che restano assoggettati alla ritenuta dell'1,375%;
- sui **proventi derivanti dalle partecipazioni in** società di investimento immobiliare quotate e non quotate (**Siiq e Siinq**), riferiti alle locazioni di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/1998, in precedenza soggetti a tassazione del 15%.

Coloro che ricevono la certificazione dovranno conservarla e **utilizzare i dati** in essa contenuti per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi UNICO 2013 o 730/2013**.**

CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2012	
OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE	La **certificazione degli utili ed altri proventi equiparati**[3] deve essere rilasciata nel caso in cui, nel **2012**, siano stati corrisposti: ♦ **utili per la partecipazione in soggetti IRES, residenti o non, in qualunque forma corrisposti,** (tra gli utili si considerano **anche** quelli percepiti per effetto della distribuzione di **riserve di capitale**); ♦ **proventi** equiparati agli utili, cioè: ✓ **titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni**; ✓ **contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza**, con apporto di capitale o misto (capitale e opere o servizi) ed **esclusi**, quindi, **quelli con apporto di solo lavoro;** ♦ **remunerazione di finanziamenti eccedenti** erogati dal socio e **riqualificati come utili**. Il modello CUPE potrà essere rilasciato oltre che in forma cartacea anche in formato elettronico, purché sia garantita al percettore la

[2] Spazio economico europeo.
[3] Prevista dall'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

	possibilità di riceverlo, di averlo a disposizione e di stamparlo.
NESSUN OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE	La **certificazione non è dovuta** per i **proventi già assoggettati a ritenuta** alla fonte **a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.** Sono esclusi, inoltre, gli utili e i proventi derivanti da strumenti assimilati relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio[4].
SOGGETTI TENUTI A RILASCIARE IL MODELLO CUPE	La certificazione degli utili e proventi è **rilasciata da:** ♦ società ed enti emittenti (indicati nell'articolo 73 del Tuir); ♦ casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati; ♦ intermediari ovvero rappresentanti fiscali in Italia di intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa o aderenti ai sistemi esteri di deposito accentrato che usufruiscono del sistema Monte Titoli Spa; ♦ rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa; ♦ società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli a esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati; ♦ imprese di investimento e agenti di cambio; ♦ gli associanti in relazione ai proventi erogati all'associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'articolo 44, comma 1, lett. f) del Tuir; ♦ ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
MODELLO DI CERTIFICAZIONE	Il modello di certificazione degli utili e proventi equiparati, denominato **modello CUPE**, è quello approvato con **Provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate del **07.01.2013** e contiene le seguenti **sezioni**: ♦ ***"Dati** relativi al **soggetto che rilascia la certificazione"***, dove devono essere riportati il codice fiscale e l'indirizzo del soggetto che emette la certificazione. Nel campo *"codice del soggetto che rilascia la certificazione"* va indicato, in corrispondenza alla tipologia del soggetto emittente, il relativo codice, rappresentato dalle lettere A,B,C,D,E,F,G; ♦ **Sezione I** *"**dati relativi al soggetto emittente**"*, dove va riportato il codice fiscale, il nome/cognome o la denominazione, il codice dello Stato estero secondo la tabella allegata alle istruzioni ministeriali del modello e domicilio fiscale del soggetto emittente qualora sia residente; ♦ **Sezione II** *"**dati relativi all'intermediario non residente**"* da

[4] Art. 7 D.lgs. 461/1997.

	compilare a cura degli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 27-ter, comma 8, del D.p.r. 600/1973; ♦ **Sezione III** ***"dati relativi al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati"***, dove devono essere riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che ha percepito gli utili/proventi equiparati; ♦ **Sezione IV** "***dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati***"; ♦ **Annotazioni,** per l'indicazione da parte del soggetto che rilascia la certificazione di eventuali **ulteriori informazioni utili al percettore** per la successiva compilazione della propria dichiarazione dei redditi, quali le modalità di calcolo degli utili corrisposti, delle ritenute o imposte sostitutive applicate.